SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1117-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VISENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1978
(V. *Stampato n.* **1977**)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti

---

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Le norme del provvedimento in esame (tranne forse quella dell'articolo 10) — e in particolare le norme sull'ILOR e sull'aumento della ritenuta sugli interessi bancari — per il loro contenuto non avrebbero avuto ragione di assumere la forma del decreto-legge. Un normale disegno di legge presentato tempestivamente avrebbe evitato alcuni seri inconvenienti e avrebbe consentito un esame più pacato. Il ricorso al decreto-legge si deve imputare allo stato generale della finanza pubblica e della relativa spesa — che vede un disavanzo che non s'è ancora riusciti a conoscere nelle sue cifre esatte — e alla necessità di ulteriore rapido reperimento di mezzi.

Il provvedimento, ritornando ad un costume che si sperava abbandonato, contiene disposizioni eterogenee che non hanno alcun rapporto le une con le altre; senza per altro verso costituire quel provvedimento completo di revisione delle entrate tributarie (in più o in meno), che sarebbe auspicabile venisse prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario e unitamente al bilancio di previsione, evitando successivi interventi nel corso dell'esercizio, come è opportunamente auspicato, per i tributi sul reddito, da un ordine del giorno votato dalla Camera e accettato dal Governo. Del resto lo stesso titolo del provvedimento — « misure fiscali urgenti » — nella sua genericità esprime la situazione indicata.

Anche questo elemento ha contribuito a che altre norme, del tutto estranee a quelle presentate dal Governo, siano state inserite dall'altro ramo del Parlamento: norme che, unitamente ad altre approvate negli ultimi tempi — talvolta per iniziativa del Governo e altre volte senza la sua opposizione— portano alla attenuazione o addirittura alla eliminazione di alcuni fra gli elementi sostanziali della riforma tributaria, intesa anzitutto — come doveva e come deve essere — quale esatta e rigorosa applicazione dei tributi e come eliminazione di evasione e di malcostume.

Non si può infine non rilevare che il provvedimento è venuto in un momento particolarmente delicato. Esso è stato emanato quando erano oramai imminenti le dimissioni del Governo, che infatti sono seguite di pochi giorni. Ne è derivata una situazione di particolare debolezza. Il Governo non poteva chiedere un voto di fiducia per l'approvazione di norme da esso proposte o per respingere norme proposte in sede parlamentare e da esso non condivise. Nè il Ministro delle finanze poteva dare le dimissioni di fronte a norme proposte su iniziativa parlamentare contro il suo parere e tali da essere da lui considerate incompatibili con gli indirizzi della riforma e con le necessità amministrative.

Questa situazione doveva imporre — sul piano politico, se non su quello costituzionale — particolare cautela a tutte le forze politiche, e consigliava di rinviare a un momento successivo alla crisi di governo l'esame di problemi e di proposte sulle quali il Governo e in particolare il Ministro delle finanze fossero in dissenso. Questa doverosa cautela non è stata osservata su un punto sostanziale, che crea gravi pericoli e che può deformare e sconvolgere l'indirizzo voluto dalla riforma tributaria. Intendo riferirmi alla norma introdotta dalla Camera (articolo 6-*bis*.) che abroga l'articolo 17 del decreto 29 settembre 1973, n. 600 che disciplina le modalità di tenuta del registro riepilogativo del magazzino: abrogazione che viene disposta senza avere sostituito l'articolo 17 con altra norma e con altra disciplina più idonea e più completa di quella attuale, che indubbiamente presenta aspetti criticabili che devono essere riveduti. Così operando e se il Senato non sopprimerà la norma abrogativa introdotta dalla Camera, si contribuisce a demolire, anzichè a migliorare, il sistema di rilevazioni e di accertamenti su base documentale che, secondo un indirizzo fondamentale della riforma tributaria, doveva e deve essere alla base della determinazione del reddito d'impresa, dell'attività di controllo degli uffici, dei giudizi in sede contenziosa e dell'applicazione delle sanzioni.

Questi rilievi hanno trovato accoglimento da più parti in seno alla Commissione, anche se la maggioranza di essa, richiamandosi alla imminenza della scadenza del termine per la conversione in legge del decreto-legge, non ha ritenuto possibile il rinvio del provvedimento alla Camera ed ha dichiarato di voler presentare un ordine del giorno che, riaffermando gli indirizzi della riforma tributaria, impegni il Governo a proporre con sollecitudine, anche in sede di legislazione delegata, una completa disciplina degli obblighi di scritture contabili dei contribuenti.

2. — L'esame del provvedimento può meglio avvenire, in modo da consentire alcune più ampie considerazioni, prendendo le mosse da alcuni risultati (ancorchè non definitivi) del gettito tributario del 1977.

In materia di tributi sul reddito, il gettito a consuntivo del 1977 risulta superiore alla più ottimistica previsione fatta nel luglio 1977 — e tanto più quindi è superiore alla previsione iniziale e a quella del febbraio 1977 — per quanto riguarda i tributi (introdotti dalla riforma tributaria) per i quali sono previste l'« autotassazione », le ritenute alla fonte e i versamenti diretti dei contribuenti agli esattori: per i tributi quindi per i quali gli adempimenti e gli oneri che portano alla acquisizione del gettito da parte dello Stato sono stati affidati ai contribuenti. Si tratta complessivamente di 13 mila 520 miliardi in confronto alla previsione di 13.435 miliardi di luglio.

La previsione di gettito è stata mantenuta (ed anzi leggermente superata, con 1.119 miliardi di gettito in confronto a 1.100 miliardi della previsione di luglio), anche per le riscossioni mediante ruoli relative alle dichiarazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche presentate nel 1975 (redditi del 1974). Per queste, come è noto, venne disposta nel 1975 una procedura del tutto nuova che, avvalendosi di moderni mezzi elettronici e della collaborazione del Consorzio esattori, ha alleggerito gli uffici di tutti i compiti esecutivi, rendendo possibile la rapida attuazione di iscrizioni a ruolo che altrimenti avrebbero richiesto alcuni anni, e che ha consentito di superare sollecitamente anche le conseguenze della estensione al 1974 della abolizione del cumulo dei redditi dei coniugi.

Sempre rimanendo alle imposte sul reddito, gravi carenze di gettito in confronto alle previsioni si sono invece verificate per i tributi soppressi e per l'ILOR: per i tributi cioè per i quali la iscrizione a ruolo è rimasta affidata agli uffici, secondo le procedure tradizionali. Pur essendovi un arretrato assai consistente che consentirebbe ingenti iscrizioni a ruolo a titolo definitivo — sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti, dell'applicazione del « condono » o delle definizioni per « concordato » — il gettito derivante dalle iscrizioni a ruolo dei tributi soppressi e dell'ILOR, è stato inferiore di oltre un terzo in confronto alle previsioni (827 miliardi in confronto a 1.315 miliardi per i vecchi tributi e 441 miliardi in confronto a 650 miliardi per l'ILOR).

I dati indicati dovrebbero essere definitivi, o quasi: ancorchè in materia di dati di gettito si verifichino ispiegabili incertezze e ancor più insiegabili difformità — che si sperava appartenessero al passato e fossero definitivamente superate — fra il Ministero delle finanze e il Ministero del tesoro: onde l'occasione può essere opportuna per chiedere che i due Ministeri concordino sui metodi per la determinazione del gettito, li comunichino al Parlamento e all'opinione pubblica e si attengano poi costantemente ad essi.

Le considerazioni precedentemente esposte sul gettito dei diversi tributi, con riferimento alle diverse procedure di riscossione, indicano anzitutto la necessità, sulla quale si richiama l'attenzione del Ministro delle finanze, di un esame in ordine all'impegno degli uffici e ai risultati del lavoro che essi svolgono.

Esse portano in secondo luogo a estendere, per quanto possibile, il sistema della « autotassazione », delle ritenute e dei versamenti diretti. In questo senso sono le disposizioni dei primi tre articoli del decreto-legge in esame, che estendono all'ILOR la autotassazione e i relativi versamenti d'acconto.

Esse portanto in terzo luogo a rilevare che non sembra per nulla giustificata la in-

troduzione di disposizioni intese a consentire più pesanti iscrizioni a ruolo sulla base dei semplici accertamenti degli uffici — accertamenti che in molti casi, nell'imminenza del termine del 31 dicembre 1977 previsto per i tributi soppressi, sembra siano avvenuti in modo assai approssimativo e spesso arbitrario — quando vi sono ancora tante possibilità non utilizzate di iscrivere a ruolo tributi che i contribuenti sicuramente devono sulla base delle stesse loro dichiarazioni, delle istanze di condono o di « concordati ».

Occorre evitare di ricadere nel vecchio errore per cui i ritardi e le inefficienze dell'Amministrazione portano, per trovare compenso di gettito, a vessazioni nei confronti dei contribuenti. Di qui la inopportunità delle norme del decreto-legge che, sia per i tributi soppressi che per quelli in vigore introdotti dalla riforma tributaria, prevedevano la iscrizione a ruolo di metà dell'imposta presuntivamente dovuta sulla base degli accertamenti degli uffici. Le modificazioni apportate dalla Camera attenuano le perplessità (articolo 6).

Premesse queste considerazioni, conviene passare all'esame dei singoli articoli, nel corso del quale potranno essere svolti alcuni altri rilievi di ordine generale.

3. — L'articolo 2, comma primo, estende all'imposta locale sui redditi il principio dell'« autotassazione » e del relativo versamento attraverso il sistema bancario, secondo la disciplina dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (ora articolo 3, secondo comma, lettera *c*), articolo 3-*bis* e 8, primo comma, n. 3 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 602).

In coerenza, il comma secondo estende all'ILOR anche il versamento d'acconto stabilito dalla legge 29 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

Questa disciplina presuppone che l'imposta dovuta non risulti dalla somma delle aliquote stabilite da ciascuno degli enti locali competenti e che essa non affluisca ai diversi enti locali. Altrimenti l'autotassazione diventerebbe impossibile. Infatti, a parte la necessità di specifica informazione alla quale il contribuente sarebbe ogni anno tenuto, i contribuenti che possiedono più redditi soggetti all'ILOR dovrebbero effettuare versamenti distinti a seconda delle diverse aliquote e delle diverse localizzazioni dei redditi.

Per superare questi ostacoli l'articolo 1, comma primo, dispone l'aliquota unica del 15 per cento. L'aliquota risulta arrotondata in aumento in confronto a quelle massime attualmente applicabili, con un conseguente lieve inasprimento di questa imposizione.

L'aliquota del 15 per cento è disposta fino al 31 dicembre 1980. Fino alla medesima data il gettito dell'imposta è acquisito dal bilancio dello Stato. Vengono così prorogate e vengono estese alla Sicilia e alle Regioni a statuto ordinario, le disposizioni dell'articolo 14, penultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'articolo 21 del decreto-legge 26 ottobre 1972, n. 636. Altre disposizioni, come è noto, attribuiscono agli enti locali entrate compensative a carico dello Stato.

Si deve tuttavia rilevare un insufficiente coordinamento fra l'articolo 1 e l'articolo 2. Infatti, poichè all'articolo 2 non è indicato alcun termine, si dovrebbe ritenere che la disciplina della « autotassazione » e del versamento d'acconto si dovrebbero applicare anche dopo il 1980, quando le disposizioni dell'articolo 1 dovrebbero cessare di avere efficacia. Ma ciò, per le ragioni dette, sarebbe impossibile. Pertanto, alla scadenza del 31 dicembre 1980 tutta la materia dovrà formare oggetto di considerazione unitaria.

4. — L'estensione all'ILOR del metodo dell'autotassazione richiede alcune precisazioni, che sarebbe stato opportuno fossero nella norma dell'articolo 2 del decreto-legge o negli emendamenti accolti dalla Camera, e che la volontà di non rinviare il provvedimento alla Camera, che in Commissione la maggioranza delle forze politiche ha espresso, rende impossibile introdurre in questa sede. Si tratta della deduzione dell'ILOR nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Come è noto l'articolo 10, lettera *a*) del decreto 29 settembre 1973, n. 597, di-

spone la deducibilità e stabilisce che per ciascun periodo d'imposta sono deducibili le somme iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo medesimo. Ovviamente questo criterio continuerà a valere per l'ILOR relativa agli anni dal 1974 al 1976, iscritta nei ruoli nel 1977, o che verrà iscritta nei ruoli nel 1978 e negli anni successivi.

A decorrere dal 1977 (articolo 3), secondo le norme in esame, troverà invece applicazione anche per l'ILOR il sistema dell'autotassazione. Fermo rimanendo — e su ciò certamente non vi possono essere dubbi — il principio della deducibilità dell'ILOR nella determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si deve stabilire con quali criteri la deduzione debba avvenire.

Al riguardo si potrebbe ritenere che il criterio più rispondente al sistema e più conforme ai princìpi dell'autotassazione sia quello che per ciascun anno sia dedotta la imposta dovuta sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: e quindi il criterio di « competenza ». Per fare un esempio, nella determinazione dell'imponibile del 1977 ai fini dell'imposta personale, deve essere dedotta l'ILOR dovuta con la dichiarazione del 1978; relativa appunto ai redditi del 1977. Altro criterio (criterio di « cassa ») potrebbe invece essere quello della deducibilità dell'ILOR che in ciascun anno risulta pagata per autotassazione (in via definitiva o come acconto): per cui l'ILOR versata nel 1978, ancorchè relativa a redditi del 1977, sarebbe deducibile nella determinazione del reddito complessivo del 1978 (dichiarazione da presentare e autotassazione da eseguire nel 1979). Il primo criterio consentirebbe anche di evitare che per il 1978 si vengano a cumulare, quali somme deducibili, l'ILOR dovuta per i redditi del 1977 (versata nel 1978), i versamenti di acconto per il 1978 e le eventuali iscrizioni nei ruoli la cui riscossione abbia inizio nel 1978.

Si ricorda che l'articolo 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nell'estendere la deducibilità dell'ILOR alla determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ha stabilito che è deducibile « l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo », seguendo il criterio della « competenza ».

Rimane inoltre da stabilire, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, il criterio per la deducibilità dell'ILOR dovuta dal contribuente a seguito di rettifiche o di accertamenti, per la quale il criterio della competenza appare più difficilmente applicabile quando si tratta non di determinazione di redditi più elevati di quelli dichiarati (con i relativi riflessi sul reddito complessivo), ma di diversa qualificazione dei redditi dichiarati.

La frettolosità che tanto inopportunamente viene imposta dalle maggiori forze politiche nel legiferare, porta ad insufficienze ed errori, che si vuole almeno sperare siano rapidamente corretti con legislazione delegata di coordinamento.

5. — In seno alla Commissione ha sollevato viva preoccupazione la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge emendato dalla Camera, che prevede la eliminazione delle copie degli atti catastali attualmente custoditi presso gli uffici delle imposte dirette. Indubbiamente la disposizione è coerente con le precedenti norme del decreto e consente di rendere disponibili un numero non privo di consistenza di dipendenti degli uffici.

Le preoccupazioni espresse da alcune parti politiche riguardano sia la possibilità di disporre delle copie degli atti catastali ai fini extra tributari, sia la disponibilità di essi per eventuali future esigenze fiscali degli enti locali.

La Commissione ha preso atto della dichiarazione del Ministro circa le esigenze amministrative che consigliano la norma, nonchè delle sue assicurazioni che le esigenze espresse potranno trovare soddisfazione nelle nuove procedure del catasto sulla base dei mezzi tecnici più moderni.

6. — L'articolo 4 aumenta dal 16 per cento al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti dall'amministrazione

postale e dalle aziende e istituti di credito. L'aumento, di per sè considerato, appare giustificato in relazione ai livelli delle imposizioni e delle ritenute applicate sugli altri redditi da capitale, anche se occorre sempre tenere presente il carattere particolare del risparmio e dei conti bancari e la loro funzione.

Va però rilevato che i tassi passivi corrisposti dalle banche hanno come punto di orientamento i tassi dei buoni del tesoro ordinari, che sono esenti da imposta. Conseguentemente, se questi ultimi non diminuiscono e continuano invece a rimanere elevati, il sistema bancario, per far fronte alla concorrenza dei buoni del tesoro e per corrispondere ai depositanti e ai correntisti il medesimo interesse netto che corrispondeva prima dell'aumento dell'imposta, dovrà aumentare gli interessi lordi e riversare lo aumento dell'onere fiscale sui tassi attivi, e cioè sulla produzione. Inoltre, se così fosse, poichè una parte assai importante della raccolta del sistema bancario è vincolata alla riserva obbligatoria presso la Banca d'Italia e agli investimenti imposti dall'autorità (vincoli di portafoglio), i cui rendimenti, già inferiori al costo, non possono essere modificati, tutto l'onere si riverserebbe sulla clientela utente del danaro, e cioè sulle imprese produttive.

L'esame dell'articolo 4 non può prescindere da un grave errore che ha viziato il provvedimento. Il rilievo si presenta sotto due profili. Il primo profilo attiene alla inopportunità politica, economica e morale dell'attribuzione dell'effetto retroattivo dell'aumento della ritenuta al 1° gennaio 1977, e alle sperequazioni che ne sarebbero derivate. Il secondo profilo tocca la tardività del provvedimento, già rilevata all'inizio.

Come è noto, numerose banche procedono alla contabilizzazione degli interessi sui conti e sui depositi, e quindi anche alla contabilizzazione della relativa ritenuta, fra il 15 e il 23 dicembre. Altre banche vi provvedono negli ultimi giorni di dicembre o nei primi giorni di gennaio.

Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre, ed è entrato in vigore il 30 dicembre. Ma avendo efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1977, toccava materia per la quale le contabilizzazioni e le scritture erano per una parte rilevante già avvenute con computo dell'aliquota del sedici per cento. Ne è derivata la necessità di altri calcoli e di altre scritture per applicare su ogni conto o deposito la maggiore aliquota del diciotto per cento.

In sede di conversione in legge, la Camera dei deputati ha eliminato la retroattività e ha disposto che l'aumento opera dal 1° gennaio 1978. Il Governo ha accettato la modificazione. In questa situazione, nel conflitto fra le considerazioni di principio e la tutela dei depositanti, da un lato, le quali portano ad escludere la retroattività, e, dall'altro lato, la valutazione dei costi e degli inconvenienti per le banche, il Senato non può che uniformarsi al giudizio della Camera. Così essendo, però, le banche e gli istituti di credito dovranno provvedere — e per molti sarà per la terza volta — ad altri calcoli e a nuove scritture, con costi aggiuntivi che costituiscono uno spreco per l'economia complessiva del paese.

Allo scopo di recuperare all'esercizio 1978 il minor gettito derivante dalla eliminazione della retroattività, la Camera ha introdotto una disposizione la quale obbliga le aziende e gli istituti di credito a versare nel 1978, quale ulteriore acconto delle ritenute dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 marzo 1978, una somma pari al due per cento degli interessi maturati nel 1977 dalla data di inizio del periodo d'imposta al 31 dicembre, e quindi, per le aziende di credito, nell'intero anno 1977.

Questo consentirà di sostenere il gettito del 1978. Tuttavia non si può omettere un rilievo di ordine più generale.

L'ingente incremento di gettito relativo alla imposizione sul reddito che si è verificato negli esercizi 1976 e 1977, deriva principalmente dalle nuove procedure di autotassazione e di versamenti di acconto introdotte nel 1975 e nel 1976. Le quali, non soltanto hanno consentito, come era necessario, di avvicinare per tutti i contribuenti il periodo di pagamento dell'imposta al periodo di realizzo del reddito (e in qualche caso hanno addirittura anticipato il primo al se-

condo), ma hanno anche consentito il cumularsi nel 1976 e nel 1977 del gettito di imposte relative a più anni (i pagamenti per ruolo delle vecchie imposte, l'autotassazione a consuntivo e i versamenti di acconto).

Le disposizioni degli articoli 2 e 4, consentono ulteriormente questa manovra per l'ILOR e per l'aumento dell'aliquota della ritenuta di acconto sugli interessi bancari. Ma questa possibilità verrà ad esaurirsi con la fine del 1978; e dal 1979 il gettito dovrà derivare, oltre che dal normale fenomeno di incremento dei redditi, soprattutto ed essenzialmente dalla acquisizione di nuova materia imponibile attraverso l'eliminazione delle evasioni.

A questo riguardo non si può non rilevare che l'opera è stata appena iniziata ed è ancora in gran parte da svolgere, che vi sono stati e vi sono alcuni preoccupanti ritardi, e che alcune disposizioni recentemente disposte dal Governo con decreti delegati, oltre a quella di cui si è accennato sopra e si dirà di nuovo più avanti relativa all'abrogazione dell'articolo 17 del decreto 29 settembre 1973, n. 600, determinano incentivi alla evasione e rendono più difficili se non impossibili gli accertamenti e i riscontri da parte degli uffici.

È erroneo, ingiustificato e pericoloso pensare ad inasprimenti delle aliquote dell'imposta personale progressiva sul reddito, nella quale un sensibile inasprimento è già derivato e si continua a determinare, mantenendo immutate le aliquote nominali, in presenza di un forte fenomeno di inflazione che gonfia l'espressione nominale dei redditi. Alla riduzione delle aliquote disposta nel 1975 ha fatto seguito (anche escluse le partite straordinarie, quali gli acconti ecc.) un incremento del gettito. Mentre i continui aumenti delle aliquote dell'imposta complementare fra il 1951 e il 1973 non davano mai luogo agli aumenti di gettito che da esse si attendevano. Più in generale, essendovi tuttora assai diffuse e consistenti evasioni, gli inasprimenti delle aliquote danno ulteriore premio agli evasori e determinano ulteriori incentivi alla evasione. Il problema reale è di acquisire progressivamente maggiore materia imponibile sottraendola alla evasione, mentre le continue richieste di aumenti di aliquote porteranno sempre più ad un sistema di forti aliquote a carico di una base di contribuenti ristretta, con sempre maggiori benefici agli evasori.

Il fenomeno dell'evasione si presenta particolarmente grave in materia di IVA, in relazione alla quale la carenza di gettito nel 1977 (9602 miliardi) in confronto sia alla previsione del luglio (11.180 miliardi) che alla previsione di febbraio (10.180 miliardi) — mentre il consuntivo è rimasto superiore alla previsione iniziale di 9.000 miliardi — sembra si debba attribuire non soltanto al ristagno economico, alle minori importazioni e al rallentato ritmo dell'inflazione, ma anche ad accentuati fenomeni di evasione che, particolarmente gravi nel settore della distribuzione (soprattutto nel piccolo e medio dettaglio), salgono da questo alla produzione e si estendono, per ragioni di concorrenza, alle aziende operanti nei medesimi settori. E dall'IVA l'evasione si riflette sull'imposizione sul reddito. Nè va dimenticato anche a questo proposito il fenomeno assai grave del « lavoro nero », che si è diffuso in questi ultimi anni e che, oltre che determinare evasione dalle ritenute sui redditi dei lavoratori e dalle contribuzioni sociali, è base e strumento di evasione dall'IVA e dalle imposte sul reddito.

Ma la progressiva eliminazione dell'evasione non avviene con declamazioni o con affermazioni fatte nei programmi governativi — ai quali poi continuamente contraddicono gli atteggiamenti delle diverse e opposte parti politiche in sede legislativa (come anche in occasione dell'attuale provvedimento si è visto) — bensì nella concreta azione amministrativa, nel rinnovo delle procedure, nella individuazione di idonee e precise norme di legge.

7. — La disposizione dell'articolo 5 è intesa a rendere più sollecito il rilascio da parte dell'amministrazione dello Stato e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei certificati che devono essere allegati alle dichiarazioni dei redditi.

8. — L'articolo 6 del decreto-legge nel testo governativo aggravava sensibilmente le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio sia per i nuovi tributi — e a tal fine dettava un nuovo testo dell'articolo 15 del decreto 29 settembre 1973, n. 602 — sia per i tributi soppressi. Esso disponeva che l'iscrizione provvisoria a ruolo doveva avvenire per la metà dell'ammontare delle imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici e per l'intero ammontare delle imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie e dalle Corti di appello.

Opportunamente la Camera ha modificato sotto due profili la norma governativa.

Anzitutto l'articolo 15 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 602, rimane immutato. In relazione a questo articolo si pone, ad avviso del relatore, il problema di una modificazione — che potrà avvenire anche con decreto rettificativo — in senso opposto al testo governativo e cioè intesa ad escludere ogni possibilità di iscrizione a ruolo sulla base dei semplici accertamenti degli uffici. Soltanto questa soluzione è coerente con gli indirizzi della riforma tributaria. Essa potrà trovare conforto anche nella maggiore speditezza che, quando il nuovo sistema sarà assestato, potranno avere i giudizi degli organi del contenzioso.

Per quanto riguarda i tributi soppressi, il nuovo testo dell'articolo 6 introdotto dalla Camera limita ad un terzo l'iscrizione a ruolo sulla base degli accertamenti degli uffici e dispone che le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate non prima del 31 luglio 1978 e non oltre il 31 luglio 1979. La norma gradua inoltre la possibilità di maggiori iscrizioni in relazione ai diversi gradi delle decisioni degli organi del contenzioso.

9. — L'articolo 6-*bis* introdotto dalla Camera intende abrogare l'articolo 17 del decreto 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina la tenuta del registro riepilogativo del magazzino. La abrogazione viene disposta con effetto dal 1° gennaio 1974.

Di questo emendamento introdotto dalla Camera si è avuto occasione di fare cenno in precedenza, ma esso merita ulteriore considerazione.

Con il passaggio dal sistema di accertamento a stabilità pluriennale, e quindi di imposizione su redditi medi nel tempo e determinati forfettariamente — quale valeva per il passato anche in materia di imposta di ricchezza mobile e di imposta complementare — a un sistema di imposizione sui redditi effettivi di ciascun anno, con la relativa dichiarazione annuale dei redditi introdotta, come è noto, dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25 (detta « legge Vanoni »), si rendeva necessaria, fra l'altro, l'introduzione ai fini tributari di specifiche norme in ordine alla tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese, onde consentire sulla base di esse l'esatta determinazione annuale del reddito e i relativi controlli documentali da parte degli uffici.

Un primo passo in questo senso venne compiuto dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, (conosciuta come « legge Tremelloni »). In questa era, fra l'altro, l'articolo 7, che introduceva l'obbligo della tenuta di un apposito registro di magazzino. La norma venne poi assunta dall'ultimo comma dell'articolo 43 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Vennero successivamente alcune interpretazioni con circolari ministeriali che attenuarono e arbitrariamente modificarono la menzionata norma dell'articolo 43. L'articolo 17 del decreto 29 settembre 1973, n. 600, accolse sostanzialmente le soluzioni date da tali circolari ministeriali.

Non vi è dubbio che la norma dell'articolo 17 merita di essere riesaminata, modificata e migliorata. Nè è questo il luogo per indicare le possibili soluzioni. Questa revisione — e più in generale un riesame di tutta la disciplina relativa alle scritture contabili delle imprese, anche ai fini dei controlli documentali da parte degli uffici — poteva e potrà avvenire con provvedimenti delegati, previo il parere dell'apposita Commissione parlamentare.

Ciò che appare invece assai criticabile e addirittura stupefacente è che l'abrogazione della norma dell'articolo 17 anzichè risultare come conseguenza di una nuova disciplina,

costituisca un fatto a sè stante e pregiudiziale, e per di più con effetto retroattivo. Sarebbe come se la circostanza che un ufficio o un settore dell'amministrazione non funzionano in modo adeguato potesse essere risolta semplicemente sopprimendo l'ufficio o eliminando il settore dell'amministrazione, senza nulla sostituire e lasciando i contribuenti senza controlli e il fisco senza possibilità di effettuare accertamenti e rettifiche.

Se l'emendamento (art. 6-*bis*) introdotto dalla Camera verrà mantenuto dal Senato (sia pure, come è avvenuto in Commissione, con giudizio critico, e soprattutto per evitare la scadenza del termine di conversione del decreto-legge), l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto n. 600 senza che esso sia sostituito da altra norma e da altra disciplina, determinerà un vuoto gravissimo. Essa renderà ancora più difficili gli accertamenti e i controlli documentali da parte degli uffici e determinerà una lesione al sistema voluto dalla riforma tributaria.

Il fatto appare tanto più grave se si considera che le istruzioni ministeriali 30 aprile 1977, alle pagine 200-201, danno sensibile rilievo ai fini dei controlli documentali proprio al registro riepilogativo di magazzino, mentre dichiarano esplicitamente e, ad avviso del relatore, arbitrariamente (anche con riferimento alla lettera *c*) dell'articolo 14 del decreto 29 settembre 1973, n. 600) la inesistenza di obblighi delle imprese alla tenuta di una specifica contabilità cronologica del magazzino.

Si deve ancora rilevare che l'emendamento proposto dalla Camera, abrogativo dell'articolo 17 del più volte menzionato decreto 29 settembre 1973, n. 600, non elimina di per sè l'obbligo della tenuta del registro riepilogativo del magazzino, obbligo che rimane ai sensi del secondo comma dell'articolo 14, che non viene abrogato, del medesimo decreto. L'abrogazione riguarda le modalità di tenuta del registro riepilogativo, ma non l'obbligo di tenuta del registro.

La situazione giuridica che risulterà se, contro il parere del relatore, verrà approvato l'articolo 6-*bis* introdotto dalla Camera, sarà quindi quella indicata: rimane cioè, ai sensi dell'articolo 14, l'obbligo della tenuta del registro, ma non vi è più il vincolo delle modalità indicate dall'articolo 17. Si imporrà conseguentemente un immediato intervento, sia in sede amministrativa che in sede di legislazione delegata: in sede amministrativa per dare un contenuto all'obbligo di tenuta del registro riepilogativo di magazzino che rimane ai sensi del secondo comma del citato articolo 14, e in sede di legislazione delegata per una nuova, completa e più idonea disciplina dell'intera materia delle scritture contabili, e in particolare per stabilire nuove modalità di tenuta del registro riepilogativo di magazzino.

10. — Gli articoli 7 e 8, che riguardano rispettivamente norme semplificative per i rimborsi di imposta e norme relative ai versamenti dell'IVA, non hanno dato luogo a rilievi da parte della Commissione.

La disposizione dell'articolo 9 ha dato luogo a due diversi rilievi.

Per quanto riguarda l'aumento della soprattassa annuale per le autovetture e per gli autoveicoli a trasporto promiscuo con motore *diesel*, è stato posto il problema se l'aumento non possa compromettere una iniziativa in corso in Italia meridionale per la fabbricazione di motori *diesel*. Il Ministro ha dato assicurazioni che il problema è stato considerato e che in momento successivo, ove si presenti in termini diversi, verrà nuovamente esaminato.

Vive preoccupazioni ha determinato il penultimo comma del medesimo articolo 9 che mantiene, sia pure con una variazione, il sistema che prevede una riduzione dell'imposta sulla benzina acquistata da automobilisti e motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero, con il sistema dei buoni.

Nella Commissione è stato da più parti fatto presente che il sistema dei buoni a prezzo ridotto dà luogo a diffusi e gravi abusi e ad un vero e proprio commercio dei buoni. È stato chiesto al Ministro di voler indicare le cifre dei buoni complessivamente emessi negli ultimi anni, sia per valutare il fenomeno, sia per valutare quale sia il minor gettito fiscale che si determina.

Il Ministro ha convenuto che si tratta di abusi che riguardano cifre molto consistenti, ma al momento non aveva la possibilità di fornire i dati sul volume dei buoni emessi negli anni scorsi e si è riservato di farlo nella discussione in Assemblea.

Gli articoli 10 e 11 non hanno dato luogo a rilievi da parte della Commissione.

In merito all'articolo 12, con riferimento al terzo comma, introdotto dalla Camera, è stato osservato da qualche commissario che la norma, prevedendo che le Regioni con propria legge possano procedere alla soppressione degli Enti provinciali per il turimo, darebbe riconoscimento a questa facoltà che è stata invece contestata dal Governo con ricorso alla Corte costituzionale. Al riguardo altri commissari hanno rilevato che altre disposizioni avrebbero oramai definitivamente riconosciuto tale competenza alle Regioni, competenza che del resto sarebbe sancita dalla Costituzione, per cui le norme successive non avrebbero che carattere di riconoscimento della norma costituzionale. È stata anche sostenuta la inopportunità dell'abolizione degli Enti provinciali per il turismo.

I successivi articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge non hanno dato luogo a rilievi da parte della Commissione e ugualmente gli articoli 2 e 3 introdotti dalla Camera al disegno di legge di conversione.

VISENTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

15 febbraio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di essere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento, con le seguenti osservazioni.

All'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, per evitare una assoluta discrezionalità, sarebbe opportuno dettare criteri circa l'uso della facoltà, attribuita al Ministro competente, di decidere la conservazione, la distribuzione o la consegna ad enti pubblici degli atti di archivio. È da rilevare altresì che, anche in previsione di una riforma più organica della finanza locale, gli enti pubblici indicati genericamente nel testo in considerazione potrebbero essere solo i comuni, a favore dei quali, in tal caso, dovrebbe essere disposta la consegna degli atti relativi.

È inoltre da osservare che all'articolo 12, ultimo comma, non sarebbe utile nè opportuno prefigurare la destinazione del gettito dell'imposta a favore dei comuni, anche perchè le Regioni, in luogo degli enti provinciali per il turismo, possono dar vita ad altri organismi, a favore dei quali, pertanto, dovrebbe andare il predetto gettito.

Ciò, comunque, potrebbe avvenire solo attraverso una legislazione di principio — auspicabile nel settore del turismo — la cui definizione non può, certamente, realizzarsi mediante lo strumento del decreto-legge.

MANCINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 febbraio 1978

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Si fa comunque presente che, nel corso dell'esame, è stata sottolineata l'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla formulazione dell'articolo 12 del decreto-legge, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. In particolare, si è rilevato che occorrerebbe verificare con attenzione se la normativa di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 12 sia tecnicamente applicabile in modo uniforme a tutto il territorio nazionale, in ordine alla previsione di devoluzioni ai comuni della quota parte del gettito dell'imposta di soggiorno già spettante allo O.N.M.I. o, eventualmente, agli enti provinciali per il turismo soppressi. In questo senso occorrerebbe valutare se non sia più logico devolvere il maggior gettito alle province.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

All'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.

All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976 salvo quanto è disposto nel comma seguente.

Al terzo comma il secondo periodo è sostituito dal seguente:

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o

l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

È elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1978.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le aziende e gli istituti di credito, il cui esercizo sociale è ordinato in coincidenza con l'anno solare, possono effettuare entro il 31 marzo 1978 il versamento di conguaglio delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari maturati nell'esercizio 1977.

Entro lo stesso termine tutte le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare separatamente un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati dalla data di inizio del periodo di imposta nell'anno 1977 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data del 31 marzo 1978; resta fermo l'obbligo del pagamento degli ulteriori acconti nelle misure e nei termini stabiliti dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

All'articolo 5 il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1° gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate secondo le disposizioni seguenti:

a) sono iscritte per un terzo del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici; le iscrizioni sono effettuate non prima del 31 luglio 1978 e non oltre il 31 luglio 1979;

b) sono iscritte per i due terzi del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di primo grado;

c) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di secondo grado;

d) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalla commissione centrale o dalle corti d'appello.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis: L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974.

All'articolo 8, primo comma, le parole: L'amministrazione finanziaria, *sono sostituite dalle seguenti*: Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,

Al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

d) nel primo comma dell'articolo 74 è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ».

All'articolo 9, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ; sono altresì inclusi nella stessa riduzione tutti i furgoni e doppi cabinati ad uso promiscuo di proprietà di imprese con portata netta non inferiore ai 6 quintali e muniti della licenza per il trasporto merci.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono di massima attenersi ai criteri stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del Comitato centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le aliquote dell'imposta di soggiorno di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, sono raddoppiate per l'anno 1978 e triplicate a partire dal 1° gennaio 1979.

Il gettito dell'imposta già spettante all'ONMI è devoluto, con l'obbligo di gestione separata, di cui all'articolo 10 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 765, ai comuni nei quali è fatto obbligo di corrispondere l'imposta.

Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni, con propria legge, procedano alla soppressione degli attuali enti provinciali per il turismo (EPT) il gettito di imposta ad essi devoluto viene portato in aumento della quota di gettito spettante ai comuni di cui al comma precedente.

All'articolo 13 il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonchè quello di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli

affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1978. La semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta prevista nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predetto articolo 1 si applica per l'anno 1978 ai contribuenti ivi indicati che nell'anno 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai sei milioni di lire.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1977. Per l'anno 1977 si considerano minori le imprese che nell'anno 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a trecentosessanta milioni, semprechè l'anno 1977 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nei confronti delle imprese che nell'anno 1977 non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il reddito è determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

Art. 3.

La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 354 del 29 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15 per cento.

Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse le parole « per anno solare ».

I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Art. 2.

L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione è riscossa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con le modalità e nei termini previsti negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nei confronti degli altri soggetti con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3, secondo comma, 3-*bis* e 8, primo comma, n. 3, dello stesso decreto. Con decreto ministeriale, a norma dell'articolo 13

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15 per cento. Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della legge 12 novembre 1976, n. 751, potrà essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1978. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1977.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono includere nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge anche i redditi fondiari posseduti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1977 e la data di inizio dell'esercizio o periodo di gestione.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9. All'eliminazione delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati si provvederà a cura degli uffici distrettuali delle imposte dirette anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti di archivio.

Art. 4.

È elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1977.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976 salvo quanto è disposto nel comma seguente.

Identico.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati.

Art. 4.

È elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1978.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le aziende e gli istituti di credito, il cui esercizio sociale è

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La disposizione del comma precedente non si applica ai conti e depositi estinti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il quarto periodo del primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica ».

b) Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresì effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3) ».

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate. Tuttavia, a richiesta dell'ufficio delle imposte dirette o del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette l'Istituto è tenuto a trasmettere gli elenchi o i nastri magnetici contenenti per ciascun percipiente le indicazioni prescritte nel secondo comma dello stesso articolo 7.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ordinato in coincidenza con l'anno solare, possono effettuare entro il 31 marzo 1978 il versamento di conguaglio delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari maturati nell'esercizio 1977.

Entro lo stesso termine tutte le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare separatamente un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati dalla data di inizio del periodo di imposta nell'anno 1977 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data del 31 marzo 1978; resta fermo l'obbligo del pagamento degli ulteriori acconti nelle misure e nei termini stabiliti dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

Art. 5.

Identico:

a) identica.

b) identica.

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1° gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate. Tuttavia, a richiesta dell'Ufficio delle imposte dirette o del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette l'istituto è tenuto a trasmettere gli elenchi o i nastri magnetici contenenti per ciascun percipiente le indicazioni prescritte nel secondo comma dello stesso articolo 7.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

In deroga alle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 18 della legge 13 aprile 1977, n. 114, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono far risultare gli importi dei rimborsi e dei recuperi effettuati per l'anno 1976 da elenchi nominativi da presentare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio*). — Sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) per metà del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici;

b) per l'intero ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie e dalle corti d'appello.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta ».

Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano anche per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 7.

I rimborsi di imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1975, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del centro informatvo della Direzione gene-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 6.

Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate secondo le disposizioni seguenti:

a) sono iscritte per un terzo del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici; le iscrizioni sono effettuate non prima del 31 luglio 1978 e non oltre il 31 luglio 1979;

b) sono iscritte per i due terzi del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di primo grado;

c) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di secondo grado;

d) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalla commissione centrale o dalle corti d'appello.

Art. 6-*bis*.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.

Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1978 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1977 e al 30 giugno 1978 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.

Art. 8.

L'amministrazione finanziaria può includere nei modelli di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel secondo comma dell'articolo 31 è aggiunto il seguente n. 5):

« 5) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'articolo 33 è provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale »;

b) Nel terzo comma dell'articolo 31 sono soppresse le parole « e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta »;

c) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« Art. 33. - (*Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti*). — I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 360 milioni di lire devono provvedere:

a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;

b) al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ».

Art. 9.

La sovrattassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore *diesel*,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può includere nei modelli di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) nel primo comma dell'articolo 74 è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ».

Art. 9.

La sovrattassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore *diesel*,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, è aumentata a lire 18.000 per ogni C V fiscale di potenza del motore, con un minimo di lire 300.000. Resta ferma la riduzione del 50 per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da lire 11.800 a lire 21.365 per quintale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1978.

Art. 10.

All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'etere metilterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina ».

Alla tabella *A* allegata al predetto decreto-legge è aggiunta la seguente lettera:

« V) Etere metilterbutilico destinato ad usi diversi dalla carburazione ».

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas e sugli estratti aromatici e prodotti di composizione simile sono aumentate da lire 12.400 a lire 15.000 al quintale.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'installazione di misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà tecniche l'amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti quantitativi di cui al precedente comma e quelli dei gas di petrolio liquefatti estratti anche con pagamento d'imposta siano eseguiti mediante l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati ».

Art. 11.

Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le Regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, è aumentata a lire 18.000 per ogni C V fiscale di potenza del motore, con un minimo di lire 300.000. Resta ferma la riduzione del 50 per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza; sono altresì inclusi nella stessa riduzione tutti i furgoni e doppi cabinati ad uso promiscuo di proprietà di imprese con portata netta non inferiore ai 6 quintali e muniti della licenza per il trasporto merci.

Identico.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, de-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

devono attenersi ai criteri di massima stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del comitato centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Art. 12.

L'imposta di soggiorno di cui alle tariffe indicate nella legge 4 marzo 1958, n. 174, è triplicata.

Art. 13.

Salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914, i termini di prescrizione e di decadenza scadenti il 31 dicembre 1977 per effetto degli articoli 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16, e 5 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono prorogati ulteriormente al 30 giugno 1978.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.

Art. 14.

Nel primo comma dell'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la parola « XIV » è sostituita con la parola « XV ».

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

vono di massima attenersi ai criteri stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del comitato centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Art. 12.

Le aliquote dell'imposta di soggiorno di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, sono raddoppiate per l'anno 1978 e triplicate a partire dal 1° gennaio 1979.

Il gettito dell'imposta già spettante all'ONMI è devoluto, con l'obbligo di gestione separata, di cui all'articolo 10 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 765, ai comuni nei quali è fatto obbligo di corrispondere l'imposta.

Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni, con propria legge, procedano alla soppressione degli attuali enti provinciali per il turismo (EPT), il gettito di imposta ad essi devoluto viene portato in aumento della quota di gettito spettante ai comuni di cui al comma precedente.

Art. 13.

Identico.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonchè quello di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)